

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1564 del 31/03/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA). DITTA: DISTILLERIE MAZZARI S.P.A. PRATICA: BO00A0034
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1601 del 31/03/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda num. 1650 del 04/01/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 Distillerie Mazzari S.p.a. c.f. 00454950395, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante 4 pozzi in Comune di S. Agata sul Santerno (RA), via Giardino, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 12577/2006 (cod. pratica BO00A0034);
- con domanda PGB0/2016/16971 del 13/09/2016 la stessa azienda ha presentato domanda di variante non sostanziale con richiesta di perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo P4 non più utilizzabile per cause tecniche.
- con DET-AMB-2018-286 del 18/01/2018 è stata autorizzata la perforazione del pozzo oggetto di variante;
- il nuovo pozzo, identificato con il codice P4bis è stato perforato in data 09/02/2019 ma per l'installazione della pompa si è dovuto attendere fino al 06/05/2019, che pertanto rappresenta la data di fine lavori e che, in data 13/05/2019 (protocollo PG/2019/75037 del 13/05/2015), l'azienda ha trasmesso la relazione integrativa di avvenuta perforazione e la dichiarazione di avvenuto tombamento del pozzo dismesso;

DATO ATTO che la domanda di rinnovo è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 12577/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2017/0007161 del 05/07/2017);
- Provincia di Ravenna (PGDG/2017/5564 del 05/05/2017);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 19/01/2021 la somma pari a 590,93 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/12/2006, nella misura di 3432,53 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO00A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Distillerie Mazzari S.p.a., c.f. 00454950395, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica BO00A0034, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 4 pozzi aventi profondità di m 490 (Pozzo P1), m 416 (Pozzo P2), m 400 (Pozzo P3), m 395 (pozzo P4bis) ;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giardino, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 5, mapp. n. 54 (Pozzi P1 e P3); fg. n. 5, mapp. n. 374 (Pozzo P2); fg. n. 5, mapp. n. 230 (Pozzo P4bis); coordinate UTM-RER x:726.879; y:925.585 (Pozzo P1); x:727.070; y:925.662; (Pozzo P2); x:726.841 y:925.659 (Pozzo P3); x: 727.096; y: 925.631 (Pozzo P4bis);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 25,7;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 770.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/03/2021;
 4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2021 in 3.974,39 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 4.023,46 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione nel caso in cui l'imposta di registro superi euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Distillerie Mazzari S.p.a., c.f. 00454950395 (cod. pratica BO00A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo P1: profondità di m 490,00 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 133, dotato di avanpozzo di diametro 305 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 15 e portata massima di esercizio 8 l/sec;
 - Pozzo P2: profondità di m 416,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 168,30, dotato di avampo di diametro 244 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 22 e portata massima di esercizio 14 l/sec;
 - Pozzo P3: profondità di m 400,00 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 124, dotato di avanpozzo di diametro 191 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 e portata massima di esercizio 3 l/sec;
 - Pozzo P4bis: profondità di m 395,00 con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 208 (da 0 a -252 m dal pc) e tubazione di rivestimento in acciaio al carbonio del diametro interno di mm 158 (da -252,00 a -369,00 m dal p.c.), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -369,00 a -395,00 dal pc ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 13 e portata massima di esercizio 8 l/sec.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giardino, su terreno di

proprietà del concessionario censito al fg. n. 5, mapp. n. 54 (Pozzi P1 e P3); fg. n. 5, mapp. n. 374 (Pozzo P2); fg. n. 5, mapp. n. 230 (Pozzo P4bis); coordinate UTM-RER x:726.879; y:925.585 (Pozzo P1); x:727.070; y:925.662 (Pozzo P2); x:726.841 y:925.659 (Pozzo P3); x: 727.096; y: 925.631 (Pozzo P4bis);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la distillazione di alcool e per la produzione di acido tartarico. In particolare l'acqua viene utilizzata per la produzione del vapore necessario per il processo produttivo, per il raffreddamento e condensazione dei vapori di alcool in fase di distillazione, per la diluizione in fase di macinatura e omogeneizzazione delle materie prime e per il raffreddamento dei serbatoi di stoccaggio dell'alcol.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 25,7 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 770.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni/anno;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore (Codice C.I. 2700ER-DQ2-PACI).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 3.974,39 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.023,46 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è

tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 10. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.